

PAPER – 14 GIUGNO 2023

Il neoparlamentarismo per una riforma di compromesso rispettosa della prassi politica

di Vincenzo Tondi della Mura
Professore ordinario di Diritto costituzionale
Università degli del Salento

Il neoparlamentarismo per una riforma di compromesso rispettosa della prassi politica*

di Vincenzo Tondi della Mura

Professore ordinario di Diritto costituzionale
Università del Salento

1. Questa volta non è come le altre. La conclamata esigenza del Governo di por mano alla revisione del sistema parlamentare sancito dalla Costituzione del '48, non risponde alle precedenti urgenze; non replica le trascorse iniziative, allorquando le forze politiche si mostravano al contempo unite e determinate nel demandare alla riforma costituzionale la soluzione della disgregazione del processo di integrazione politica, ma divise e incerte nella previa aggregazione e nella relativa decisione; non è ostaggio del *vulnus* dei passati processi di revisione, il cui fallimento era ascrivibile alla paradossale volontà d'impiegare il tentativo di riforma per perseguire un'impossibile aggregazione politica.

Questa volta è diverso per condizioni storiche e per risultanze elettorali: il precedente processo di disgregazione politica ha assunto connotati differenti ed esiti ancor più complessi per qualsiasi maggioranza governativa; e inoltre, pallottoliere alla mano, l'attuale maggioranza si trova nelle condizioni parlamentari di poter approvare un testo di revisione indipendentemente dal concorso delle minoranze, forse addirittura riuscendo a reperire nelle aule la differenza dei voti richiesti per raggiungere la quota dei 2/3 dei consensi parlamentari essenziale per scongiurare l'eventualità referendaria.

Mai come questa volta, insomma, è necessario rifuggire dalle precedenti logiche del *muro contro muro* e dell'*ingegneria istituzionale*; per contro, è opportuno riandare ai medesimi parametri di metodo e di merito impiegati in Assemblea Costituente.

Per un verso, il metodo del *compromesso* costituzionale dev'essere perseguito a beneficio della tenuta della coesione nazionale. La dottrina costituzionalistica non è esente da tale responsabilità. Essa ha il dovere di sostenere le parti politiche nella ricerca di soluzioni istituzionali, per quanto possibile, prossime alle opposte concezioni. L'approdo a una soluzione politicamente compromissoria deve muovere dalla comune fatica di dismettere posizioni pregiudiziali, irriducibili e suscettibili di radicalizzare il consenso nelle diverse fasi dell'iter di revisione (preparatoria, parlamentare e referendaria). È un compito che spetta

* Testo dell'intervento tenuto in occasione del Convegno "Riforme istituzionali e forme di governo. Un confronto", Roma, 17 maggio 2023.

a tutti. In tal senso resta mirabile la dimostrata disponibilità del Governo di avviare un confronto scientifico “senza pregiudizi” sul modo di assicurare la stabilità di governo e la coerenza del mandato popolare.

Per altro verso, il merito del *realismo* costituzionale deve prevalere su opposte tentazioni ingegneristiche, o di pari astrazione e approssimazione. A rileggere la relazione di Costantino Mortati in Assemblea Costituente sulle questioni concernenti la forma di Governo e i rapporti fra i poteri, continua a sorprendere il parametro impiegato; resta basilare la ripetuta insistenza sul riferimento al “contesto storico”, al “costume” e alla “situazione italiana”, al fine di definire il sistema istituzionale recepibile in Costituzione. L’esigenza di assicurare stabilità all’azione di governo fu rapportata alle condizioni nazionali dell’epoca, alla relativa “fluidità politica” e al conseguente pericolo di replicare le ragioni d’ingovernabilità del primo dopoguerra, “che [portarono] a quel discredito delle forme democratiche, di cui si sono subite le conseguenze”¹. Un’analoga insistenza nella ricerca della forma di governo “più adatta al nostro Paese”² fu confermata dai successivi interventi e recepita dall’o.d.g. Perassi. Quest’ultimo eresse a parametro della scelta costituente la considerazione delle peculiari “*condizioni della società italiana*”, ripudiando il sistema presidenziale e quello direttoriale a vantaggio del sistema parlamentare, sia pure integrato da tutti quei correttivi (poi non declinati) volti “*a tutelare la stabilità dell’azione del Governo e ad evitare le degenerazioni del parlamentarismo*”³.

2. E tuttavia, se il ricorso al metodo del compromesso consente di replicare il medesimo impegno dimostrato in Assemblea Costituente, così da favorire ora come allora la tenuta della coesione sociale, non può dirsi altrettanto per l’impiego del realismo costituzionale. Certamente il riferimento al merito di tale parametro si è consolidato, basti considerare il relativo riferimento impiegato dalla Consulta in ordine alla questione della scelta del sistema elettorale, da definire “in relazione al contesto storico-politico in cui tale sistema è destinato ad operare”⁴. Nondimeno, sono le “*condizioni della società italiana*” di allora a non essere più attuali, con la conseguenza che il risultato del relativo impiego deve essere necessariamente diverso.

¹ MORTATI, Seconda Sottocommissione, 3 settembre e 5 settembre 1946, in *La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea Costituente*, Camera dei Deputati, Roma, 1971, VII, 896, 898, 899, 942.

² AMBROSINI, 4 settembre 1946, *ivi*, 921.

³ PERASSI, 4 settembre 1946, *ivi*, 917: “La Seconda Sottocommissione, udite le relazioni degli onorevoli Mortati e Conti, ritenuto che né il tipo di governo presidenziale, né quello del governo direttoriale risponderebbero alle condizioni della società italiana, si pronuncia per l’adozione del sistema parlamentare da disciplinarsi, tuttavia, con dispositivi costituzionali idonei a tutelare le esigenze di stabilità dell’azione di Governo e ad evitare le degenerazioni del parlamentarismo”.

⁴ C. cost., n. 35/2017, § 6 del *Considerato in diritto*.

Sul piano interno, la società non è più segnata dalle fratture radicali derivanti dalla divisione di Yalta. Non sono più presenti le esigenze politiche e sociali che legittimarono gli istituti compromissori e consensuali di allora; per meglio dire, non sono rinvenibili le condizioni che determinarono la ricerca di soluzioni politico-istituzionali astrattamente impensabili, ma tali da trasformare l'impedimento di un limite invalicabile (l'impossibile alternanza governativa derivante dal bipartitismo «imperfetto» in vigore), in un'opportunità d'inclusione e d'integrazione sociale ed istituzionale. Emblematici a tal fine furono la proporzionalità del sistema elettorale; l'assetto di governo fondato sulla «centralità» del Parlamento e sulla marginalità dell'esecutivo; la c.d. *conventio ad excludendum*, che elevava a sistema l'esclusione delle forze di sinistra dal solo esecutivo statale, per il resto consentendone l'inclusione nell'area di governo in senso lato, “comprendente il parlamento, le magistrature e gli enti locali”⁵ (sicché la convenzione riservava alle forze di governo la politica estera, mentre a quelle di opposizione una rilettura della Costituzione in senso “progressista”, da realizzare per mezzo di leggi, prassi amministrative, indirizzi giurisprudenziali ordinari e costituzionali)⁶.

Sul piano esterno, del pari, i vincoli gravanti sulla sovranità nazionale non sono certo quelli del dopoguerra, avendo consentito alla Presidenza del Consiglio un protagonismo istituzionale prima impensabile. A titolo esemplificativo: è il Presidente che siede nel Consiglio europeo, concorrendo a «definire gli orientamenti e le priorità□ politiche generali dell'Unione» (art. 15 del Trattato); ed è lo stesso Presidente ad attrarre a sé la struttura decisionale del PNRR, secondo una verticalizzazione deliberativa rispondente alla necessaria interazione politica e tecnico-amministrativa del Governo con la Commissione europea e con le relative strutture tecnico-burocratiche⁷.

Certo, si potrebbe obiettare che ancora non esiste una memoria condivisa sui fatti del Ventennio e sulla conseguente guerra di resistenza. Ciò, tuttavia, ha a che fare con valutazioni di ordine storico⁸, emerse anche di recente in occasioni del dibattito sulle ragioni celebrative del 25 aprile. È vero, piuttosto, che nel Paese è unanime il riconoscimento della forza coesiva dei principi costituzionali e del ruolo di garanzia esercitato dagli appositi organi costituzionali (Presidente della Repubblica e Corte costituzionale).

In altri termini, se l'assenza di una memoria condivisa attiene a condizioni storiche mai affrontate compiutamente nel passato (del resto, l'amnistia introdotta da Togliatti al fine di facilitare la pacificazione

⁵ A. PIZZORUSSO, *Delegificazione e sistema delle fonti*, in *Foro it.*, 1985, V, 237; ID., *Impressioni sul rapporto del ministro Giannini sui problemi dell'amministrazione dello Stato*, in *Regioni*, 1980, 339; ID., *La sottocommissione per la delegificazione: realtà e prospettive*, in *Regioni*, 1985, 306 ss.

⁶ G. BOGNETTI, *Per una storia autentica e integrale della Costituzione repubblicana e della sua evoluzione (appunti a margine di un libro di S. Bartole)*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 2006, 32.

⁷ N. LUPO, *I poteri dello Stato italiano alla luce del PNRR: prime indicazioni*, in *Federalismi.it*, n. 23/2022, spec. 8 ss.

⁸ E. GALLI DELLA LOGGIA, *La perpetuazione del fascismo e della sua minaccia come elemento strutturale della lotta politica nell'Italia repubblicana*, in L. DI NUCCI - E. GALLI DELLA LOGGIA (a cura di), *Due nazioni. Legittimazione e delegittimazione nella storia dell'Italia contemporanea*, Il Mulino, Bologna, 227 ss.; ID., *I conti con il nostro passato: la saggezza della Costituzione*, in *Corriere della Sera*, 12 aprile 2023; ID., *L'Italia e l'abiura mai fatta*, *ivi*, 2 ottobre 2022.

sociale demotivò la comprensione storica delle responsabilità coinvolte)⁹, non può dirsi altrettanto per il duplice traguardo conseguito dalla Costituzione del '48. Questa ha già consentito il tendenziale raggiungimento sia dell'omogeneità sociale e della reciproca legittimazione politica, sia dell'adeguamento del sistema nazionale all'evoluzione euro-unionale e internazionale. Il Paese, in definitiva, ha già trovato le proprie ragioni di riconoscimento, legittimazione e coesione nella Costituzione, nei principi fondativi e nelle istituzioni di garanzia. Ed è incontestabile.

3. Il riferimento alle “*condizioni della società italiana*” è ostativo al rafforzamento costituzionale del ruolo del Presidente del Consiglio solamente nell'ipotesi in cui sia orientato verso il passato e non verso il presente. Il modello di *Premier* debole risultante dal sistema di governo del '48 è commisurato a un mondo che non c'è più ed è inadeguato alle condizioni attuali. Esso dimostra lo scarto fra le esigenze di ieri e quelle di oggi: lì era funzionale a un modello consensuale compensativo delle limitazioni di una democrazia bloccata; qui non sottende analoghe o ulteriori ragioni, bensì esprime il retaggio di impedimenti passati, risultando per giunta carente dell'integrazione di un nuovo e diverso assetto convenzionale. Si comprende in tal senso l'attuale disgregazione centripeta del precedente equilibrio costituzionale: il Governo ha preso le sembianze del *Signore delle fonti*¹⁰; il Presidente della Repubblica – proseguendo nella metafora – si è spesso tramutato nel *Signore della reggenza*; il Parlamento si è ridotto nel *Signore della rassegnazione*.

L'attuale debolezza del *Premier*, di conseguenza, espone la stabilità del governo a fattori di crisi esogeni rispetto all'impianto di governo del '48: fattori quali la personalizzazione dei partiti politici, l'inaffidabilità del mandato parlamentare e la disintermediazione sociale rendono «*fluidi*» quel sistema parlamentare; di conseguenza, vanificano le ragioni dell'assetto compromissorio di allora e rimettono la stabilità del governo a variabili inedite e proprie dell'attuale crisi del sistema.

Di qui, la conseguente questione riguardante la valutabilità elettorale della responsabilità politica del Presidente del Consiglio uscente. Questa non è facilmente decifrabile alla luce del sistema del '48, il quale condiziona l'unitarietà dell'azione di governo alle variabili allora imperanti; di conseguenza, mancando una tale intellegibilità, detta responsabilità non può essere oggetto di un voto pienamente consapevole da parte dell'elettorato, il quale è destinato a dipendere dalle opposte *narrazioni* (e manipolazioni) mediatiche e d'interesse variamente offerte al riguardo.

E così, le crisi di governo, i cambi di maggioranza e gli eventuali ribaltamenti di coalizione, sono valutati diversamente ora rispetto al passato. Emblematica è la differente considerazione popolare dimostrata nei

⁹ Sia consentito il rinvio a V. TONDI DELLA MURA, *Il referendum istituzionale del '46, la coesione sociale e la dimensione del sacrificio*, in <http://www.rivistaaic.it>, n. 2/2016, 28 giugno 2016.

¹⁰ M. CARTABIA, *Gli atti normativi del Governo tra Corte costituzionale e giudici*, in M. CARTABIA – E. LAMARQUE – P. TANZARELLA (a cura di), *Gli atti normativi del Governo tra Corte costituzionale e giudici*, Torino, Giappichelli, 2011, IX.

riguardi del passaggio di formule politiche sperimentate nella VII e nella XVIII Legislatura per il tramite delle medesime personalità politiche. Nel primo caso, il passaggio dalla formula della *solidarietà nazionale* (Governi Andreotti III e IV)¹¹ a quella del *tripartito* (Governo Andreotti V)¹² fu compreso dall'elettorato; sebbene traumatico per l'inversione degli interessi perseguiti, esso si mostrò comunque organico a quel sistema politico, sicché fu apprezzato dal corpo elettorale che nelle votazioni del '79 confermò le ragioni della nuova formula, da cui sia pure con grande travaglio scaturirono il Governo Cossiga I e poi in senso allargato i Governi Cossiga II e Forlani, sino al *pentapartito* dei Governi Spadolini. Nel secondo caso, al contrario, il passaggio dalla formula *giallo-verde* del Governo Conte I¹³ a quella *giallo-rossa* del Governo Conte II¹⁴ non è stata compresa dall'elettorato; indipendentemente dal trauma derivante dall'inversione degli interessi perseguiti, esso è parso disorganico al sistema politico vigente e giustificato dai fattori esogeni di crisi prima richiamati (la personalizzazione dei partiti politici, l'inaffidabilità del mandato parlamentare e la disintermediazione sociale), sicché non è stato confermato dal corpo elettorale nelle votazioni del 2022.

Ed è proprio l'incomprensibilità delle nuove forme d'instabilità governativa ad avere alimentato la sfiducia dell'elettorato, la volubilità del voto e l'aumento esponenziale dell'attuale astensionismo.

4. È rispetto alla riscontrata emergenza istituzionale che occorre rapportare l'attuale dibattito sulle riforme. A tal fine serve riannodare l'evoluzione del sistema politico ai medesimi parametri di metodo (compromesso costituzionale) e di merito (realismo istituzionale) impiegati in Assemblea Costituente.

Non basta criticare le formule più radicali (*Presidenzialismo*, *Sindaco d'Italia*, ecc.) e paventarne il verosimile accoglimento referendario, se non proprio parlamentare, trascurando di considerare al contempo le

¹¹ Si trattava di due Governi a esclusiva partecipazione D.C., originati dalla contingenza di fare fronte alla lotta al terrorismo, ma motivati dalla più ampia prospettiva del *compromesso storico*, con il progressivo avvicinamento del P.C.I. all'area di governo. Nello specifico, il Governo Andreotti III (in carica dal 30 luglio 1976 al 13 marzo 1978) fu retto da una minoranza parlamentare sostenuta dall'astensione del P.C.I. e in tal senso fu denominato della *non-sfiducia*; nel mentre, il successivo Governo Andreotti IV (in carica dall'11 marzo 1978 al 20 marzo 1979) pur restando monocolore, ottenne anche la fiducia da P.S.I., P.S.D.I., P.R.I.

¹² Il Governo Andreotti V (in carica dal 20 marzo 1979 al 4 agosto 1979) segna la fine della stagione dei governi di *solidarietà nazionale* e l'avvio di una nuova fase politica, che dall'iniziale *tripartito* elettorale tra D.C., P.R.I. e P.S.D.I. si è evoluta nel tempo sino alla formula del *pentapartito* (D.C., P.S.I., P.S.D.I., P.R.I., P.L.I.).

¹³ Il Governo Conte I (in carica dal 1 giugno 2018 al 4 settembre 2019) è il governo di coalizione tra Movimento 5 Stelle e Lega, nato a seguito dell'accordo tra Movimento 5 Stelle e Lega denominato *Contratto per il Governo del Cambiamento* e previamente approvato sulla piattaforma Rousseau dagli iscritti al M5S. Della compagine governativa ha fatto parte anche il MAIE (Movimento Associativo Italiani all'Estero).

¹⁴ Il Governo Conte II (in carica dal 5 settembre 2019 al 13 febbraio 2021), nato a seguito della rottura del precedente accordo tra Lega e M5S, è il governo di coalizione tra M5S, P.D., ART. 1, I.V. e M.A.I.E. A seguito della crisi innescata da I.V. nel febbraio del 2021, è stato sostituito dal Governo Draghi (in carica dal 13 febbraio 2021 – al 22 ottobre 2022): un governo di larghe intese che ha coinvolto gli stessi partiti della precedente coalizione unitamente a Lega, F.I. e alle altre forze politiche "centriste"; della nuova coalizione erano estranei solamente F.d.I. e alcuni esponenti della sinistra e del Gruppo misto, quest'ultimo notevolmente accresciuto nel numero degli iscritti nel corso di tutta la XVIII legislatura.

ragioni di un tale favore popolare. In modo speculare, non basta sostenere l'opportunità di dette formule e il relativo accoglimento referendario/parlamentare, trascurando di considerare al contempo il relativo prezzo sociale in termini di mancata tenuta della coesione nazionale.

In altri termini, se è necessaria la riforma istituzionale, è altresì necessario che la conseguente discontinuità costituzionale non operi in modo traumatico sul tessuto politico e che, dunque, si mostri coerente con l'evoluzione di sistema, assicurandone un'adeguata copertura costituzionale. La ricerca non deve essere orientata verso soluzioni e sistemi ottimali, bensì verso modelli il più possibile coerenti con le “*condizioni della società italiana*”, vale a dire insuscettibili di fratture sociali e ricavabili dal trascorso (e ormai trentennale) dibattito riformatore. È la continuità con detto percorso riformatore che può assicurare al nuovo modello quella trasversalità politica utile a favorirne il necessario carattere compromissorio.

Venendo alle soluzioni variamente prospettate e condivise in modo trasversale nel corso degli anni trascorsi, non può non muoversi dall'orientamento nel segno del rafforzamento del Primo ministro.

Già all'inizio degli anni '90 la “Commissione De Mita – Iotti” approvò la definizione di una forma di governo *neoparlamentare* con la previsione dell'investitura diretta da parte del Parlamento del Primo ministro¹⁵. L'ipotesi è stata rilanciata in seguito dall'Ulivo: “Appare opportuna nel nostro Paese l'adozione di una forma di governo centrata sulla figura del Primo Ministro investito in seguito al voto di fiducia parlamentare in coerenza con gli orientamenti dell'elettorato. A tal fine è da prevedere, sulla scheda elettorale, l'indicazione - a fianco del candidato del collegio uninominale - del partito o della coalizione alla quale questi aderisce e del candidato premier da essi designato”¹⁶. Nel dibattito italiano dei primi anni '90, inoltre, la formula *neoparlamentare* è stata in vario modo specificata, soprattutto attraverso le proposte avanzate da Barbera, dal Gruppo di Milano e da Pasquino¹⁷, per arrivare poi alla proposta del Comitato Speroni e al progetto redatto da Serio Galeotti¹⁸.

Spetta poi a Giovanni Pitruzzella¹⁹ il merito di aver approfondito il modello secondo le relative varianti e affinità con le “*condizioni della società italiana*”. Il *neoparlamentarismo* si avvicina alle forme di governo a investitura popolare diretta del Governo, ma resta parlamentare per il collegamento che si instaura tra Parlamento e Governo. Esso presuppone un'investitura popolare diretta e differenziata del Governo e del Parlamento, doppiamente collegati mediante il coordinamento tra le rispettive elezioni e il rapporto

¹⁵ Commissione parlamentare per le riforme istituzionali costituita nella XI legislatura, ora anche in <https://leg13.camera.it/dati/leg13/lavori/rifcost/dossier/prec07.htm>

¹⁶ Tesi n. 88, intitolata *Uno Stato che funziona: forma di governo ed elezioni*, contenuta nel programma presentato dall'Ulivo il 6 dicembre 1995 e riportata da G. RAZZANO, *La via italiana per la stabilità di governo e per la sua corrispondenza al voto popolare*, in *Federalismi*, 7 giugno 2023, 5.

¹⁷ A. BARBERA, *Una riforma per la Repubblica*, Editori Riuniti, Roma, 1991, 98 ss.; GRUPPO DI MILANO, *Verso una nuova Costituzione*, I, Giuffrè, Milano, 1983, 387 ss.; G. PASQUINO, *Come eleggere il Governo*, Anabasi, Milano, 1992, 98 ss.

¹⁸ Comitato di Studio sulle Riforme Istituzionali, *Relazione sulla parte riguardante la forma di governo*, in *Giur. cost.*, 1995, 2249 ss.

¹⁹ G. PITRUZZELLA, *Forme di Governo e trasformazioni della politica*, Laterza, Roma-Bari, 1996, spec. 205 ss.

fiduciario, con la possibilità di rimozione del primo; al contempo, implica il mantenimento del ruolo di garanzia del Presidente della Repubblica, parimenti riconosciuto come essenziale nel trascorso trentennio di transizione infinita. Di qui, le due possibili varianti: una prima, che attribuisce all'elettore due voti separati e distinti, uno per il Presidente del Consiglio e l'altro per il Parlamento, così che i due poteri nascano e cadano insieme (*simul stabunt, simul cadent*); una seconda, che invece prevede un unico voto per entrambi gli organi, collegando sin dall'inizio candidato *Premier* e relativa coalizione proponente alla medesima piattaforma programmatica, così da rendere più condivise e chiare innanzi all'elettorato le conseguenti responsabilità di governo. Ipotesi, quest'ultima, che consente una minore rigidità nei relativi correttivi, escludendo un'applicazione secca dello scioglimento anticipato delle Camere per mezzo della sfiducia costruttiva, ma anche di un'eventuale valutazione del Presidente della Repubblica.

L'ipotesi è stata poi rilanciata ormai dieci anni or sono dalla "Commissione Letta"²⁰. La proposta ha preso le mosse da un dato di fatto incontestabile, posto che è dal 1994, ossia (attualmente) da otto turni elettorali (1994, 1996, 2001, 2006, 2008, 2013, 2018, 2022), che gli elettori votano conoscendo in vario modo il nome dei candidati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, come peraltro accade in tutte le democrazie parlamentari. In tal senso ha concluso rilevando che il voto per la coalizione o per il partito "costituisce anche una indicazione politicamente vincolante relativa al candidato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questo effetto è stato determinato dalla prassi, assunta da quasi tutti i partiti, di porre il nome del proprio candidato alla Presidenza del Consiglio sul simbolo elettorale, ma è ormai indipendente da questa particolarità: anche le coalizioni che hanno rinunciato a riportare sulla scheda il nome del loro candidato alla Presidenza del Consiglio sono solite infatti indicare con chiarezza tale nome agli elettori e ai mezzi di comunicazione".

L'opzione della Commissione Letta verso il modello neoparlamentare alla luce della prassi intercorsa apre la via al percorso riformatore che si può delineare. Essa ha il duplice pregio di rispondere ai due parametri di metodo (compromesso costituzionale) e di merito (realismo istituzionale) impiegati in Assemblea Costituente: per un verso, è già stata recepita in modo trasversale e in differenti tempi dalle maggiori forze politiche; per altro verso, è conforme alle "*condizioni della società italiana*" per come tratteggiate.

Una volta divenuto tendenzialmente omogeneo il tessuto politico e sociale del Paese, il ruolo del Parlamento non è più quello di assicurare il conseguente compromesso fra le parti, legittimando fiduciarmente il governo, bensì quello di favorire la funzionalità del governo medesimo e l'effettività

²⁰ Commissione per le riforme costituzionali, *Per una democrazia migliore. Relazione finale e documentazione*, Presidenza del Consiglio dei ministri, 57 ss. L'ipotesi è stata formulata quale soluzione di compromesso fra le altre due considerate: il semipresidenzialismo sul modello francese e la forma di governo parlamentare accompagnata da opportuni interventi di razionalizzazione.



del relativo indirizzo politico. La legittimazione del Governo, più che dal Parlamento, può derivare direttamente dal corpo elettorale secondo quanto già maturato nella prassi.

L'instabilità governativa è un danno che il Paese non può continuare a permettersi. E tuttavia, anche la creazione di nuove fratture a danno della coesione sociale è un danno che il Paese non può permettersi²¹.

Occorre averne coscienza, ora che c'è ancora tempo.

²¹ F. VARI, *Per un Esecutivo più stabile. Primi spunti sulle riforme possibili nella XIX Legislatura repubblicana*, in *Federalismi*, 7 giugno 2023.